



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Regolamento per la disciplina della TARI

Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 21 del 30.06.2026

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1

(Oggetto)

1. La TARI è istituita dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, ed è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
3. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2

(Definizione di rifiuto e rifiuti urbani)

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli art. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. La disciplina della TARI è stabilita:
 - dall'articolo 1, commi 641–668 della Legge 147/2013 e successive modificazioni;
 - dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006;

- dal D.P.R. 158/1999, per quanto compatibile;
- nonché dalla regolazione emanata dall'ARERA, inclusi i criteri tariffari vigenti.

4. Il Comune esercita le proprie funzioni in materia di TARI nel rispetto degli obblighi di regolazione stabiliti dall'ARERA ai sensi dell'articolo 1, commi 527–530 della Legge 205/2017, assicurando coerenza tra costi del servizio, Piano Economico Finanziario (PEF) e determinazione delle tariffe, anche in conformità ai fabbisogni standard e al metodo tariffario vigente per il periodo regolatorio di riferimento.

5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli provvedimenti.

Art. 3

(Soggetti passivi)

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

(Locali e aree scoperte soggetti al tributo)

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 28, l'indicazione della superficie calpestabile allegando

eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Sono, comunque, da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e, comunque, ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e della collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

5. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, e, in via esemplificativa:

a) le aree campeggi, sale da ballo all'aperto, posteggi destinati alla vendita, parchi gioco, e rispettive aree riguardanti attività e servizi connessi. In sostanza, qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni (cosiddette aree scoperte operative, ovvero quelle sulle quali è esercitata l'attività principale del soggetto economico).

Art. 5

(Locali e aree scoperte non soggetti al tributo)

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

I. i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, quali ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ed altri simili ove non si abbia - di regola - la presenza umana;

II. le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti – sia ubicati in aree scoperte che in locali - ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

III. le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non classificati, tra i rifiuti urbani, pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

IV. fabbricati danneggiati non agibili ed in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e per il solo periodo in cui persiste tale condizione;

V. soffitte a rustico, prive di qualsiasi utenza domestica (gas, acqua, energia elettrica) e non accessibili tramite strutture fisse;

VI. unità immobiliari completamente prive di mobili, suppellettili e non allacciate ai servizi di rete (gas, acqua ed energia elettrica).

2. Tali circostanze devono essere indicate dagli utenti nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione allegata, quale ad esempio la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono predetti provvedimenti.

Art. 6

(Determinazione della superficie tassabile)

1. La superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate con i previgenti tributi.

2. Non vengono assoggettate alla tassa le aree scoperte adibite a verde, a prescindere dalla loro dimensione, salvo che vengano utilizzate per lo svolgimento di una specifica attività soggetta a tassazione. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

4. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri uno e centimetri cinquanta, inoltre delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori e simili.

5. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria

sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

6. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

8. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune e/o al Concessionario copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ferma restando la possibilità di produrre la relativa documentazione probatoria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 25%;
- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata in modo continuativo da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione generi comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti, per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- f) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- g) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e, comunque, ogni area destinata al pubblico;
- h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili, in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

9. I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali e pericolosi nella dichiarazione e a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 8 lettera a) non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

10. Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero. In alternativa, i contribuenti possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di quanto indicato nel periodo precedente.

11. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali o comunque non classificabili come urbani devono presentare, entro il 20 gennaio, apposita dichiarazione con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero in seguito a controllo degli incaricati del Comune e/o del Concessionario. La dichiarazione deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

12. Nel caso al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani vengano conferiti anche rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno.

13. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

Art. 7

(Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà del sopracitato comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune ed al suo concessionario tramite i canali telematici predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico anche nell'anno successivo.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti e al Concessionario ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e/o al suo Concessionario – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. Il Comune e/o il suo concessionario ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune e/o il suo concessionario provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 8

(Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani)

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo L. 147/2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata nel D.P.R. 158/1999 dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune e /o al suo concessionario, a pena di decadenza, apposita

comunicazione, da inviare tramite i canali telematici predisposti dallo stesso entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ferma restando la possibilità di produrre la relativa documentazione probatoria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La riduzione così determinata non può essere, comunque superiore al 40% della componente variabile della tariffa dovuta dall'utente.

Art. 9

(Piano Finanziario e determinazione della tariffa del tributo)

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
3. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dal Comune che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.
5. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto uniformarsi alle disposizioni adottate da ARERA in materia di Metodo Tariffario Rifiuti pro tempore vigente.
6. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed il regolamento della TARI sono approvati dall'organo competente entro i termini previsti dalla normativa statale vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe, anche se approvate dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10

(Istituzioni scolastiche statali)

1. Alle istituzioni scolastiche statali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11

(Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi si fa riferimento alla normativa vigente ed alle disposizioni ARERA in materia di Metodo Tariffario Rifiuti, nonché ai criteri di cui al D.P.R. 158/1999 per quanto compatibili.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali o comunque non classificati come urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote d'esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia di riconoscimento e congruaggio dei costi.

Art. 12

(Articolazione delle tariffe del tributo)

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; queste ultime sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei

rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, in coerenza con la disciplina della TARI di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In conformità alla disciplina della TARI di cui alla Legge n. 147/2013, al metodo tariffario rifiuti (MTR-2) definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), di cui alle deliberazioni vigenti e successive modificazioni e integrazioni, nonché, per quanto compatibile, al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la determinazione delle tariffe deve garantire:

- a) la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato secondo la normativa ARERA vigente, inclusi i costi operativi, di capitale e gli eventuali conguagli;
- b) il rispetto dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché degli obiettivi di miglioramento stabiliti dalla regolazione ARERA;
- c) la coerenza con i criteri di determinazione delle componenti tariffarie previsti dalla normativa vigente, incluse le disposizioni in materia di articolazione tra quota fissa e quota variabile.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta, soprattutto se s'intende utilizzare la facoltà prevista dal comma 652 e-bis dell'art. 1 Legge n. 147/2013.

Art. 13

(Tariffa per le utenze domestiche)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. Il Comune, nella determinazione annuale della quota variabile delle utenze domestiche, persegue, nei limiti della normativa vigente, una ragionevole correlazione tra composizione del nucleo familiare, produzione stimata di rifiuti e obiettivi di riduzione del rifiuto urbano residuo, evitando effetti tariffari non motivati a carico delle utenze potenzialmente meno produttrici di rifiuti.

Art. 14

(Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, sono ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
2. I soggetti che sono iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione del contribuente, nel caso in cui si tratti di componente ricoverato in struttura residenziale.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salva prova contraria, il numero degli occupanti è stabilito in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, possedute o detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno d'entrata in vigore del tributo senza conguagli in caso di variazioni anagrafiche e, per le utenze domestiche non residenti, in base al criterio dettato dal comma 3.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per quelle che l'ufficio rileva direttamente dai registri anagrafici comunali.
8. Per i nuovi utenti si fa riferimento al numero dei componenti dichiarato nella denuncia di cui all'art. 28 seguente.

Art. 15

(Tariffa per le utenze non domestiche)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, individuati in coerenza con i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ove compatibili, nonché nel rispetto della disciplina della TARI di cui alla Legge n. 147/2013 e del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) definito da ARERA e successive modificazioni e integrazioni.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione, anche mediante applicazione di tariffe per unità di superficie e/o sistemi di misurazione puntuale, sulla base di coefficienti di produzione dei rifiuti individuati secondo i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ove compatibili, e nel rispetto della normativa vigente e della regolazione ARERA.

Art. 16

(Classificazione delle utenze non domestiche)

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono tassati, secondo l'attività che vi si svolge, con riferimento all'allegato 1 a questo regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, fatte salve le dichiarazioni rese dal contribuente.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è riferita alle diverse destinazioni d'uso delle superfici.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, fatte salve le dichiarazioni agli atti dell'ufficio.

Art. 17
(Obbligazione tributaria)

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno d'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

Art. 18
(Mancato svolgimento del servizio)

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art. 1 c. 656 L. 147/2013).

Art. 19
(Zone non servite)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Come descritto dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a mille metri lineari; la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del sessanta per cento se la distanza dal più vicino

punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata, o di fatto servita, è superiore a mille metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello d'attivazione del servizio di raccolta.

Art. 20

(Riduzione e/o esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive)

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuato ma ricorrente, è ridotta fino al 30%, a condizione che:

- a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra idonea comunicazione rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria di cui al comma precedente è riconosciuta su richiesta dell'interessato, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, ed ha effetto:

- dalla data di inizio delle condizioni agevolative, se la relativa dichiarazione è presentata nei termini;
- dalla data di presentazione della dichiarazione, negli altri casi.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'agevolazione entro i termini previsti per la dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate, ferma restando la possibilità per il Comune di procedere al recupero del tributo dovuto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21

(Esenzioni)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- a) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) locali e aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono riconosciute:

- d'ufficio, per le fattispecie di cui alla lettera c);
- su richiesta dell'interessato, per le altre fattispecie, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Le esenzioni hanno effetto:

- dalla data di sussistenza delle condizioni agevolative, se la relativa dichiarazione è presentata nei termini;
- dalla data di presentazione della dichiarazione, negli altri casi.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'esenzione entro i termini previsti per la dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate, ferma restando la facoltà del Comune e/o del Concessionario di procedere al recupero del tributo dovuto.

3. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è determinato con apposite autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 22

(Misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario)

1. In caso di gravi, comprovate e perduranti situazioni di emergenza, conseguenti:

- a eventi naturali avversi quali alluvioni, trombe d'aria o terremoti;
- a gravi pericoli per rischio chimico, batteriologico o per radioattività;
- a gravi epidemie

possono essere introdotte misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario sui rifiuti.

Le misure straordinarie introdotte possono riguardare la totalità dei contribuenti o la parte di essi ricompresa entro un circoscritto perimetro territoriale stabilito con il provvedimento di cui al successivo comma 4.

2. Per le utenze non domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento del prelievo sui rifiuti sono correlate ai periodi di forzata interruzione delle attività a seguito di provvedimenti emanati dalle competenti Autorità preposte in relazione alle gravi, comprovate e perduranti situazioni di emergenza.

3. Per le utenze domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento del prelievo sui rifiuti sono valutate in relazione all'intensità, alla gravità e alla durata della situazione emergenziale.

4. L'introduzione di misure straordinarie ai sensi del presente articolo, su proposta dell'Amministrazione Comunale, è disposta con provvedimento del Consiglio Comunale che:

- definisce la causale che legittima le misure introdotte,
- individua la platea dei destinatari,
- determina criteri e modalità di calcolo per la quantificazione dell'abbattimento tributario,
- quantifica in via previsionale il conseguente minore gettito.

5. Gli abbattimenti del prelievo tributario di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa. Nel provvedimento di cui al precedente comma 4 devono essere indicate le modalità per relativa copertura, che, comunque, deve essere assicurata con risorse diverse dai proventi TARI di competenza del medesimo esercizio nel quale sono introdotte le misure straordinarie.

Art. 23

(Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli dal 18 al 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 24
(Tributo giornaliero)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dai contribuenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici o d'uso pubblico ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Origgio la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della normale tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, o voci d'uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento.

4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere eseguito contestualmente a quello del Canone Unico Patrimoniale – componente occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dalla L. 160/2019 e successive modificazioni; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

5. In caso d'occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Al tributo giornaliero si applicano, se compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate ed eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25
(Tributo provinciale)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale.

2. Il tributo è calcolato sulla superficie dei locali e delle aree assoggettabili e applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Salvo diversa deliberazione della Provincia, comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, sia in sede di riscossione ordinaria sia di accertamento.

4. Il pagamento deve avvenire tramite il sistema unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, ovvero tramite PagoPA, utilizzando gli specifici codici tributo, in modo da garantire che il riversamento spettante alla Provincia o alla Città metropolitana competente sia effettuato direttamente dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 241/1997.

Art. 26 *(Componenti perequative)*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della legge 17 maggio 2022, n. 60 e delle deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/RIF e n. 133/2025/R/RIF, sono istituite, a decorrere:

a) dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative UR1,a e UR2,a;

b) dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa UR3,a.

Tali componenti si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta alla TARI prevista dal presente regolamento.

Le componenti perequative sono:

-UR1,a – per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in €/utenza/anno (attualmente € 0,10/utenza/anno);

-UR2,a – per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in €/utenza/anno (attualmente € 1,50/utenza/anno);

-UR3,a – per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, espressa in €/utenza/anno (attualmente € 6,00/utenza/anno).

2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio locale, non costituiscono entrata liberamente disponibile del Comune e devono essere evidenziate separatamente negli atti di riscossione della TARI, con indicazione della fonte regolatoria, dell'importo unitario e della finalità.

Il Comune pubblica annualmente, insieme alla documentazione TARI, il dettaglio delle componenti perequative applicate, distinguendo tra tariffa TARI comunale, tributo provinciale e componenti perequative ARERA.

Gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati automaticamente in base alle deliberazioni ARERA vigenti per l'anno di riferimento.

Gli avvisi di pagamento devono indicare in modo separato le componenti perequative applicate, specificando che le stesse derivano dalla regolazione nazionale ARERA e non da autonoma determinazione discrezionale del Comune.

3. Le componenti perequative sono frazionabili per mesi e applicate in base al periodo effettivo di utilizzo dell'immobile soggetto a imposizione.

4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, il termine "utenza" coincide con il punto di conferimento. Se un contribuente detiene più utenze, le componenti perequative si applicano per ciascuna utenza detenuta.

5. Fino all'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative, queste sono riscalate dal Comune e riversate nei termini e modalità stabiliti da

ARERA (incluso il riversamento a CSEA) sulla base di quanto effettivamente riscosso entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per TARI omessa o infedele, le componenti perequative applicabili sono gravate di sanzioni e interessi come previsto per il tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti nell'anno in cui sono state incassate.

Art. 27 *(Riscossione)*

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, o F24 in caso di compensazione.

2. Il Comune e/o il suo Concessionario, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere eseguito in due rate aventi cadenza semestrale, stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a quarantanove centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale è inferiore ad euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche del contribuente, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, successive alla data di emissione del ruolo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28
(Dichiarazione)

1. Fermo restando eventuali termini diversi previsti dalla legge, i soggetti passivi presentano la dichiarazione TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo.

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le circostanze rilevanti per l'applicazione del tributo, in particolare:

- inizio, variazione e cessazione dell'utenza;
- condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- modifiche o perdita delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti sono tenuti, entro il termine indicato nel precedente comma 1, a presentare al concessionario la dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante o presso lo sportello tributi oppure in via telematica tramite il sito web del concessionario. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune e del suo concessionario.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non avvengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione, sia originaria sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali o superfici;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data d'inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

Utenze non domestiche

- h) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- i) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- j) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- k) dati catastali, indirizzo d'ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- l) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- m) data d'inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- n) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi d'invio telematico la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante in seguito a dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro sei mesi dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, se più favorevole.

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune e, ove queste non fossero sufficienti, per mezzo di apposite richieste indirizzate ai contribuenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

Art. 29

(Rimborsi e compensazione)

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 30
(Funzionario responsabile)

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31
(Verifiche ed accertamenti)

1. Il Comune e/o il suo concessionario svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del tributo, dando un preavviso al contribuente di almeno sette giorni naturali e consecutivi, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

1. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;

2. del proprio personale dipendente;

3. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con il quale può stipulare apposite convenzioni;

4. di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività d'accertamento del tributo, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'ottanta per cento della superficie catastale, determinata

secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso d'accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso d'accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi d'accertamento avviene mediante modello PagoPA o con altre modalità da indicare negli avvisi stessi, in conformità alle norme di legge.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o in seguito a sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32

(Sanzioni ed interessi)

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle scadenze stabilite, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato o versato in ritardo, ai sensi del D.Lgs. 87/2024.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, ai sensi della normativa vigente.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, dichiarazione infedele, ovvero mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari trasmessi dal Comune entro sessanta giorni dalla notifica, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) e dall'art. 17 del medesimo decreto, nonché in caso di acquiescenza del contribuente entro i termini di legge.

Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1, comma 165, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 33

(Accertamento con adesione)

1. Al fine di instaurare un rapporto collaborativo con il contribuente e ridurre il contenzioso, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.

L'accertamento con adesione è regolato dal vigente regolamento comunale in materia, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente regolamento.

L'adesione del contribuente comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Art. 34
(Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a seguito di avviso di accertamento esecutivo, il Comune e/o il suo Concessionario procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo ed è idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive senza necessità di ulteriori atti.

Le attività di riscossione coattiva possono essere effettuate direttamente dal Comune ovvero mediante soggetti affidatari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa vigente.

La notifica dell'avviso di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 35
(Importi minimi)

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, sia inferiore a euro 12,00, con riferimento a ciascun periodo d'imposta.

Il limite di cui al comma 1 non si applica nei casi di:

- ripetute violazioni degli obblighi di versamento;
- accertamenti relativi a più annualità;
- recupero di tributi derivanti da attività di controllo sostanziale.

Resta ferma la facoltà del Comune di procedere comunque alla riscossione qualora l'importo complessivo, anche derivante da più annualità o atti, superi la soglia minima di cui al comma 1.

Art. 36
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali acquisiti ai fini dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento dei dati è effettuato dal Comune, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione del tributo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, nonché ai soggetti affidatari del servizio di gestione, accertamento e riscossione del tributo, che operano in qualità di responsabili del trattamento ai sensi della normativa vigente.

Restano garantiti i diritti dell'interessato previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 37
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI e le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 38
(Entrata in vigore e norme finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto02. Cinematografi, teatri03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi05. Stabilimenti balneari06. Autosaloni, esposizioni07. Alberghi con ristorante08. Alberghi senza ristorante09. Case di cura e di riposo e caserme10. Ospedali11. Agenzie, studi professionali, uffici12. Banche e istituti di credito13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti16. Banchi di mercato beni durevoli17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)26. Plurilicenze alimentari e/o miste27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio28. Ipermercati di generi misti29. Banchi di mercato generi alimentari30. Discoteche, night club31. bed and breakfast |
|--|

Art. 1	<i>Oggetto</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e rifiuti urbani</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani</i>
Art. 8	<i>Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani</i>
Art. 9	<i>Piano finanziario e determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 12	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 13	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 14	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 16	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 18	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 19	<i>Zone non servite</i>
Art. 20	<i>Riduzione e/o esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
Art. 21	<i>Esenzioni</i>
Art. 22	<i>Misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario</i>
Art. 23	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 24	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 26	<i>Componenti perequative</i>
Art. 27	<i>Riscossione</i>
Art. 28	<i>Dichiarazione</i>
Art. 29	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 30	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 31	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 32	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 33	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 34	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 35	<i>Importi minimi</i>
Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 37	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 38	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>